

## STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

### Art.1 - Denominazione

È costituita, ai sensi e per gli effetti degli artt. 36 ss. c.c. e del DLgs. 26.2.2021 n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni, l'associazione sportiva dilettantistica, priva di personalità giuridica, denominata "Associazione sportiva dilettantistica CIMENTI SCI CARNIA".

### Art.2 - Sede

1. L'Associazione ha sede in Tolmezzo, via Cesare Battisti, civico n.4. La variazione dell'indirizzo della sede nell'ambito del medesimo comune può essere deliberata dal Consiglio direttivo, non costituendo una modifica statutaria.

### Art.3 - Scopo

1. L'associazione è un'istituzione a carattere autonomo, libero, apolitico ed aconfessionale e non ha fine di lucro.

2. L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

3. L'associazione ha per oggetto l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e della gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, ai sensi dell'art. 7 del DLgs. 36/2021, con particolare ma non esclusivo riferimento alla pratica degli sport invernali nell'ambito e secondo le norme, gli statuti e le direttive del C.O.N.I., nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, alle quali è affiliata. S'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti delle Federazioni dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

4. Per il conseguimento degli scopi sociali l'associazione può organizzare lotterie, festeggiamenti ed ogni altra attività atta a procurare fondi per lo svolgimento dell'attività sociale; inoltre, può acquistare beni mobili ed immobili e concludere tutte le operazioni economiche e finanziarie allo scopo necessarie.



5. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Eventuali utili ed avanzi di gestione potranno essere destinati esclusivamente allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.

#### **Art.4 – Attività secondarie e complementari**

1. L'associazione può svolgere attività diverse da quelle principali di cui all'art. 3, a carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, secondo i criteri e i limiti fissati dal decreto ministeriale di cui all'art. 9 del DLgs. 36/2021.

2. L'associazione, ad esempio, potrà:

- instaurare rapporti di sponsorizzazione e di promozione pubblicitaria;
- cedere e acquistare diritti legati alla formazione degli atleti;
- gestire impianti e strutture sportive di ogni tipo, palestre, piscine, campi sportivi, ecc., proprie o di terzi, anche mediante la sottoscrizione di convenzioni con enti pubblici e privati;
- gestire, nell'ambito dei citati impianti, servizi connessi, bar, strutture ricettive, ecc., proprie o di terzi, anche mediante la sottoscrizione di convenzioni con enti pubblici e privati;
- fornire tutti i beni e i servizi che si rendessero, direttamente o indirettamente, necessari al corretto svolgimento delle specifiche discipline sportive;
- esercitare ulteriori attività commerciali a supporto dell'attività sportiva dilettantistica.

L'elenco delle attività secondarie e strumentali esercitabili si considera esemplificativo e non esaustivo.

#### **Art.5 - Durata**

La durata dell'associazione è illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

#### **Art.6 - Domanda di ammissione**

1. Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla stessa.
2. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo ed allegare alla stessa il nullaosta di trasferimento firmato dal Presidente



dell'Associazione di provenienza qualora il socio sia già classificato in una qualunque disciplina sportiva gestita dalla F.I.S.I. sia a livello internazionale che nazionale.

3. L'aspirante socio, firmando la domanda di ammissione, dichiara di accettare il presente statuto.

4. Il conseguimento della qualità di socio avviene al momento dell'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale.

5. Sono ammessi i soci minorenni. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

#### **Art.7 - Diritti dei soci**

1. Tutti i soci godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo. Il diritto di voto è esercitato dai soci minorenni con le modalità previste dall'art. 11, co. 3, del presente statuto. Possono essere eletti alle cariche sociali tutti i soci maggiorenni. I pieni diritti sociali verranno automaticamente acquisiti dai soci minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

2. La qualifica di socio dà diritto a frequentare la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

3. Il socio tesserato alle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, alle quali l'associazione è affiliata, qualora autorizzato specificatamente in tal senso dall'Associazione, per lo svolgimento dell'attività di volontariato a favore dell'ASD, ha diritto a un rimborso spese forfettario nei limiti dell'art. 29 co. 2 del DLgs. 36/2021, come modificato dall'art. 1 co. 22 del DLgs. 120/2023.

4. I socio tesserato alle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, alle quali l'associazione è affiliata, sia nel caso di svolgimento di attività di volontariato, che nel caso di svolgimento di attività ad altro titolo nei confronti dell'Associazione, qualora specificamente autorizzato in tal senso dall'Associazione, ha diritto a un rimborso spese di trasferta, vitto e alloggio e altre spese sostenute in nome e per conto dell'Associazione.

#### **Art.8 - Decadenza dei soci e provvedimenti disciplinari**

1. I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:



- dimissioni volontarie;
- morosità, in caso di mancato pagamento delle quote sociali entro il 31 gennaio di ogni anno;
- radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio.

2. Il Consiglio Direttivo può irrogare i seguenti provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci che adottino un contegno contrario alla buona educazione ed alle regole sportive:

- ammonizione;
- sospensione da ogni attività o da incarichi sociali per un periodo determinato.

3. Il provvedimento di radiazione deliberato dal Consiglio Direttivo non è immediatamente efficace ma deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti.

4. Il Consiglio Direttivo deve comunicare immediatamente all'interessato ed al Comitato Regionale della F.I.S.I. i provvedimenti disciplinari e di radiazione adottati.

### **Art.9 – Organi**

1. Gli organi sociali sono:

- l'assemblea generale dei soci;
- il presidente;
- il consiglio direttivo;
- il collegio dei revisori.

### **Art.10 – Assemblea**

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.



### **Art.11 - Diritti di partecipazione**

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soci in regola con il versamento della quota annua.
2. Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di due associati maggiorenni.
3. I soci minorenni non possono esercitare autonomamente il diritto di voto in assemblea. Il diritto di voto del socio minorenne è esercitato da un genitore esercente la potestà parentale. Il genitore potrà portare in assemblea il proprio voto, nonché un voto per ogni figlio minorenne socio. Resta fermo il diritto del socio genitore a rappresentare fino a due soci maggiorenni, come previsto al comma precedente.

### **Art.12 - Compiti dell'assemblea**

1. La convocazione dell'assemblea ordinaria dovrà avvenire almeno una volta all'anno, entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
2. La convocazione dell'assemblea può essere richiesta da 1/4 (un quarto) dei soci. I richiedenti dovranno presentare richiesta scritta al Presidente dell'associazione indicando l'ordine del giorno proposto.
3. Della convocazione sarà dato avviso con almeno 8 (otto) giorni di anticipo, mediante affissione nella sede dell'associazione e contestuale invio di invito scritto agli associati, anche per mezzo di e-mail o di altri mezzi di comunicazione elettronici definiti dall'Assemblea.
4. Deve essere inviata copia dell'avviso di convocazione dell'assemblea anche al Collegio dei Revisori.
5. L'Assemblea dei soci si riunisce in sede ordinaria per deliberare in merito a:
  - approvazione della relazione programmatica, del bilancio consuntivo e di quello preventivo che devono essere predisposti dal Consiglio Direttivo;
  - nomina, ogni due anni, dei componenti del Consiglio Direttivo, previa determinazione del loro numero;
  - nomina, ogni due anni, dei componenti del Collegio dei Revisori;
  - ratifica di provvedimenti di radiazione proposti dal Consiglio Direttivo;
  - qualsiasi altra materia indicata nell'ordine del giorno che non rientri nelle competenze dell'Assemblea straordinaria.



6. L'Assemblea dei soci si riunisce in sede straordinaria per deliberare in merito a:

- modifiche da apportare allo statuto ed approvazione o modifica di eventuali altri regolamenti;
- scioglimento della associazione;
- indicazione del soggetto a cui destinare il residuo attivo all'atto di scioglimento della associazione.


7. Delle assemblee viene redatto verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e, ove siano stati nominati, da due scrutatori. Il Consiglio Direttivo adatterà ogni più opportuna iniziativa per dare notizia a tutti gli associati delle decisioni assunte dagli organi sociali.

### **Art.13 - Validità assembleare**

1. L'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.
2. Ad ogni socio compete un voto.
3. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5. In seconda convocazione, tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria sono validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti e rappresentati.

### **Art.14 - Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) fino ad un massimo di 15 (quindici) membri eletti dall'assemblea; uno di essi viene eletto in rappresentanza dei tecnici sportivi iscritti all'associazione (allenatori, maestri di sci, preparatori atletici) con il voto dei soli soci che rivestono tali qualifiche tecniche.
2. Possono ricoprire cariche sociali, con volontaria candidatura, i soli soci regolarmente tesserati alle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, alle quali l'associazione è affiliata, in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni, che non ricoprano alcuna carica sociale in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata se



riconosciuta dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un Ente di Promozione Sportiva, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle altre Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

3. Gli eletti rimangono in carica per un biennio e sono rieleggibili.
4. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente. Le deliberazioni del consiglio devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario.
5. I componenti del Consiglio Direttivo hanno diritto a ricevere esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

#### **Art.15 – Dimissioni e Sostituzioni**

1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso del biennio, venissero a mancare uno o più consiglieri, verificato che la maggioranza dei consiglieri rimanga in carica, il consiglio direttivo proseguirà la propria attività senza provvedere ad alcuna sostituzione.
2. Se nel caso di dimissioni o impedimento venisse a mancare la maggioranza dei suoi componenti, il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e quindi il presidente dovrà convocare immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo.
3. Nel caso di impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice presidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.
4. Nel caso di dimissioni del presidente il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica e dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo in regime di prorogatio.

#### **Art.16 - Convocazione Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri. La convocazione può essere fatta con ogni mezzo che consenta di attestarne il ricevimento, comprese le applicazioni *smarphone* comunemente utilizzate,



per le audio-videoconferenza. Le adunanze potranno essere tenute anche in audio-videoconferenza purché sia possibile identificare i partecipanti e sia garantita l'effettiva partecipazione al Consiglio. Nella convocazione del Consiglio devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'indicazione delle materie da trattare, nonché le modalità di collegamento per le adunanze convocate anche in audio-videoconferenza. Il luogo della riunione si presume presso la sede sociale, salvo diversa indicazione.

2. Sono da considerarsi in ogni caso validamente convocati i Consigli, anche in assenza di formale convocazione, in cui siano presenti tutti i membri del Consiglio Direttivo e nelle quali nessun consigliere si opponga alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

### **Art.17 - Compiti del Consiglio Direttivo**

1. Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b) adottare i provvedimenti disciplinari;
- c) approvare il programma tecnico per la preparazione agonistica degli atleti nonché il programma sportivo sociale;
- d) nominare direttori sportivi nelle varie discipline e categorie che si potranno scegliere anche al di fuori del Consiglio Direttivo. In tal caso, questi potranno partecipare al Consiglio Direttivo, ma solamente con voto consultivo;
- e) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
- f) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
- g) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sportiva e non, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- h) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci;
- i) compiere ogni altro atto di amministrazione ordinaria e straordinaria della associazione non espressamente riservato all'assemblea dei soci.

### **Art.18 - Il bilancio**

1. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo.



- 
2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione.
  3. Una copia del bilancio deve essere messa a disposizione di tutti gli associati.

#### **Art.19 - Il Presidente**

1. Il Presidente, che viene eletto da parte del Consiglio Direttivo tra i propri membri nella prima riunione successiva alla nomina, dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

#### **Art.20 - Il Vice Presidente**

1. Il Consiglio Direttivo elegge, nella prima riunione successiva alla nomina, uno o due vicepresidenti, designando, in tale ultimo caso, quali di essi sia il primo vicario del presidente.
2. Il Vice presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

#### **Art.21 - Il Segretario. Il Tesoriere**

1. Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza. Il tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo. Le cariche di segretario e di tesoriere possono essere anche conferite alla stessa persona, che può anche essere estranea al Consiglio.

#### **Art.22 - I Direttori Tecnici Sportivi**

1. Il Direttore Tecnico Sportivo, su delega del Consiglio Direttivo, viene incaricato della preparazione morale e tecnica di un gruppo di atleti, provvede alla composizione delle squadre rappresentative, predispone la partecipazione degli atleti alle singole gare, sottopone al Consiglio Direttivo l'organizzazione di manifestazioni.





### **Art.23 - Il Collegio dei Revisori**

1. Il Collegio dei Revisori, eletto dall'assemblea dei soci, comprende 3 (tre) componenti, i quali provvedono a nominare tra loro il Presidente.
2. Il Presidente del Collegio dei Revisori deve assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo. Alle medesime riunioni possono assistere anche gli altri membri del Collegio.
3. I Revisori esercitano la vigilanza sull'amministrazione dell'Associazione. Se rilevano irregolarità amministrative, devono comunicarle al Consiglio Direttivo per iscritto per i necessari provvedimenti.
4. I Revisori durano in carica due anni e sono rieleggibili.

### **Art.24 - Anno sociale**

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° luglio e terminano il 30 giugno di ciascun anno.

### **Art.25 - Patrimonio**

1. I mezzi finanziari sono costituiti:
  - dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo ed iscritte nel bilancio preventivo;
  - dalle eventuali elargizioni fatte da soci e da terzi;
  - dai contributi di enti ed associazioni;
  - dai proventi derivanti dalle attività organizzate dalla Associazione.

### **Art.26 - Clausola compromissoria**

1. Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dalle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, alle quali l'associazione è affiliata.





### **Art.27 - Scioglimento**

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, in prima convocazione, di almeno la 1/2 (metà) dei soci e, in seconda convocazione, con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei soci presenti in assemblea.

2. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.

3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe o, comunque, a fini sportivi, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge, dalle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, alle quali l'associazione è affiliata o dal C.O.N.I..

### **Articolo 28 - Norma di rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, alle quali l'associazione è affiliata e in subordine le norme del Codice Civile.

